



Comune di Casal Velino

Provincia di Salerno

Piazza XXIII Luglio n. 6 - 84040 Casal Velino (Sa)

Tel. 0974/908818 - Fax 0974.902290

http: www.comune.casalvelino.sa.it e-mail: utc@comune.casalvelino.sa.it



20 agosto 2020

Prot. n° 9161

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE PER ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA N° 21-acp/2020 <i>Rilasciata ai sensi degli artt. 146, 167 e 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.</i>
Pratica edilizia N°	261/2019
Ubicazione	Comune di Casal Velino, fraz. Marina, via Velia In catasto Fog. 32, p.lle n° 1145, 1856
Tecnico Progettista	Geom. TIERNO Francesco, Collegio geometri Salerno n° 3845
Richiedente	ORANGES Antonio
Intervento	Recinzione di un lotto edificabile sito alla frazione Marina, via Velia, in difformità dai titoli abilitativi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- l'istanza presentata da ORANGES Antonio (c.f.: RNG NTN 41C19 B895Z), residente a Casal Velino (SA) in PIAZZA Marconi s.n.c., fraz. Marina, in data 29.04.2020 e registrata al prot. gen. col n° 3997, tesa ad ottenere l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per le opere eseguite in assenza dei titoli abilitativi, inerenti agli immobili ubicati alla frazione Marina, in via Velia (S.P. n° 161) e riportati in catasto al fog. 32 col mappali n° 1145 e n° 1856, consistenti nella **"Recinzione di un lotto edificabile"**, riportato in zona omogenea "C2" del vigente P.R.G.
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 recante "Codice Dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;
- il d.P.C.M. 12/12/2005;
- il P.R.G. vigente;

Accertato che

- l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi:
 - dell'art.136, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, in quanto assoggettato a tutela paesaggistica con specifico provvedimento (D.M. 02/11/1968);
 - dell'art. 142, comma 1, lettera a) ed f) del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, in quanto ricadenti entro il perimetro del Parco Nazionale del C.V.D.A.;

Verificato che

- l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017;

Considerato che

- la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente, da leggi delega della Regione Campania, che risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Dato atto che

- in data 04.05.2020, con nota protocollo n. 4083, è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino (*acquisita al prot. gen. al n° 7672-A in pari data*), al fine acquisirne il parere vincolante:
 - *copia dell'istanza di Compatibilità Paesaggistica;*
 - *la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati tecnici, a firma di professionista abilitato;*
 - *relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento paesaggistico favorevole;*
- in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento, ai sensi dall'art. 146 co. 7 del d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Riscontrato che

- entro il termine di 90 giorni, con nota prot. n° 13713-P sdel 30.07.2020, registrata al prot. gen. comunale col n° 8705 del 11.08.2020, il Soprintendente ha emesso il proprio vincolante parere FAVOREVOLE, senza prescrizioni, di cui all'art. 167, comma 5 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42.

Preso atto

- di tale vincolante parere Favorevole senza prescrizioni, per le opere di recinzione del lotto, in accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché richiamate le argomentazioni ivi contenute, che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico;
- del Nulla Osta dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni con nota prot. n° 5149 del 15.05.2020 e registrato al prot. gen. comunale col n° 4588 in pari data;
- che la richiedente, sulla scorta di perizia tecnico-estimativa, ha provveduto a pagare la sanzione prevista dall'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004;

Visto

- il parere unanime FAVOREVOLE espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nell'adunanza del 20.08.2020, con verbale n. 09, progr. n° 37, che, recependo integralmente il parere vincolante sopracitato ed espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno, ha confermato la coerenza dell'intervento con i criteri di tutela del paesaggio.

D E C R E T A

1. di rilasciare L'AUTORIZZAZIONE per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 146, 167 e 181 del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 e ss.mm.ii., relativamente all'istanza presentata da ORANGES Antonio (c.f.: RNG NTN 41C19 B895Z), in data 29.04.2020 e registrata al prot. gen. col n° 3997, tesa ad ottenere l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per le opere inerenti agli immobili ubicati alla frazione Marina, in via Velia (S.P. n° 161), riportati in catasto al fog. 32 col mappali n° 1145 e n° 1856, consistenti nella "**Recinzione di un lotto edificabile**", eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D. Lgs. n° 42/2004, sulla base degli elaborati allegati.

Si precisa che la presente autorizzazione, sulla base del vincolante parere espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, non è condizionata da prescrizioni.

2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali al richiedente.
3. Di disporre altresì l'inserimento del presente provvedimento nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.casalvelino.sa.it>, nonché la sua trasmissione alla

Soprintendenza A.B.A.P. delle Provincie di Salerno ed Avellino, alla Regione Campania ed all'Ente Parco Nazionale del C.V.D.A.

4. Di dare atto che:

- *Il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato d.Lgs. n. 42/2004 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;*
- *il presente provvedimento, ai sensi del vigente art. 146 comma 4 del d.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;*
- *ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;*
- *contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;*
- *in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.*

**Il Responsabile del Procedimento
per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica**

Arch. Edmondo Scarpa

